

Autonomia

*Referendum,
dubbi e conferme
dalla Consulta*

FRANCESCO PALLANTE

La decisione della Corte costituzionale di non ammettere il referendum per abrogare la legge Calderoli sull'autonomia regionale differenziata sollecita qualche considerazione sul piano giuridico e sul piano politico.

Lo strano no al referendum che seppellisce la Calderoli

*Non ammettendo
la consultazione,
la Corte costituzionale
ha rovesciato la decisione
sulla sopravvivenza
del quesito che compete
alla corte di Cassazione*

*Al tempo stesso però
ha certificato che
il disegno di regionalismo
differenziato portato
avanti dal governo
è fallito. Un'indicazione
per la politica*

■ Dal punto di vista giuridico, sorprendono, stando ai virgolettati riportati sui giornali, le parole pronunciate dal neopresidente della Corte costituzionale durante la conferenza stampa del 21 gennaio. Spiegando le ragioni della bocciatura del referendum contro la legge sull'autonomia regionale differenziata (legge Calderoli), il presidente Amoruso avrebbe detto che «la decisione della Corte sulla non ammissibilità del referendum si riferiva alla non chiarezza del quesito, perché l'oggetto del quesito (la legge Calderoli, ndr) è oramai ridimensionato» per via della sentenza dello scorso anno che ne ha sancita la parziale, benché amplissima, incostituzionalità, sicché «ciò che residuava era difficilmente comprensibile dall'elettore».

È difficile nascondere la sensazione di disagio suscitata da tali parole. La decisione circa la idoneità della legge Caldero-

li a rimanere sottoposta a referendum dopo il suo parziale annullamento da parte della Corte costituzionale spettava, infatti, alla sola Corte di Cassazione, la cui valutazione a favore della idoneità non è suscettibile di revisione da parte della Corte costituzionale. Quest'ultima avrebbe dovuto limitarsi a valutare il rispetto dei limiti alle iniziative referendarie previsti dall'articolo 75 della Costituzione (esclusione delle leggi di bilancio e tributarie, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, di amnistia e indulto) e dalla sua stessa giurisprudenza (a partire dalla sentenza 16 del 1978, che esclude altresì i quesiti referendari disomogenei o vertenti su leggi costituzionalmente necessarie o a contenuto vincolato). Invece, a quanto pare, il referendum sarebbe stato ritenuto non ammissibile proprio per via del parziale annullamento della legge, ope-

rando un irrituale rovesciamento della precedente decisione della Cassazione.

Altrettanto sorprendente è leggere che, con il referendum, «i cittadini sarebbero stati chiamati a votare sull'articolo 116 comma terzo della Costituzione, e cioè sul principio dell'autonomia differenziata, ma questo è contro la Costituzione». Non è così. La Costituzione attribuisce alle regioni la possibilità di chiedere l'autonomia differenziata, ma la decisione se accogliere la richiesta è rimessa allo Stato. L'autonomia differenziata non è un diritto, è una facoltà che lo Sta-

to può decidere di attivare o di non attivare. Dunque, decidere di eliminare la legge Calderoli, in quanto volta ad agevolare l'esercizio di quella facoltà, non significa affatto pronunciarsi sulla Costituzione, bensì assumere una decisione di principio sull'attivazione o meno della facoltà in questione (il che, peraltro, non impedisce la possibilità di utilizzare direttamente l'articolo 116, comma 3 della Costituzione, come mostra l'esperienza dei Governi Gentiloni e Conte I).

Dal punto di vista politico è indubbio che la mancata ammissione del referendum produca il doppio effetto negativo di far venire meno un forte collante tra le opposizioni al governo e di indebolire l'importantissima campagna referendaria che si aprirà in primavera. A beneficiarne non è solo la destra, che rischiava di spaccarsi nelle urne tra favorevoli e contrari all'autonomia, ma anche quella consistente parte del partito democratico che continua a vedere nel regionalismo una risorsa - sia pure trincerandosi dietro l'ambigua formula del regionalismo cooperativo e non competi-

vo - ed era terrorizzata dall'idea che il referendum sancisse l'esistenza di un diverso orientamento popolare.

C'è, tuttavia, anche un risvolto positivo. Proprio le parole del presidente Amoroso certificano, in via definitiva, che il disegno del regionalismo differenziato è fallito. L'incostituzionalità della legge Calderoli sancita dalla Corte costituzionale è così radicale da aver reso politicamente insostenibile la posizione dei pasdaran del regionalismo (sebbene alcuni di loro continuano, incuranti del ridicolo, a tenere la posizione).

È uno straordinario successo per tutti coloro che fin da subito avevano intuito i pericoli dell'autonomia differenziata e si sono battuti contro il tentativo di spezzare l'Italia, costruendo un movimento di opinione che ha dato un contributo decisivo alla difesa dei principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza e unità. Paradossalmente, proprio la mancata ammissione del referendum è la più alta certificazione di tale successo. Si tratta ora di mantenere alta l'attenzione, per impedire i colpi di mano che dovessero cercare d'indebolirlo.